

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 novembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2002, n. 7.

Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica . . . Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2002, n. 8.

Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento.
Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2002, n. 17.

Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia.
Pag. 15

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 21.

La figura professionale dell'operatore di assistenza termale.
Pag. 16

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 22.

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali Pag. 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2002, n. 17.

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2002, n. 18.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Primo provvedimento generale di variazione. Pag. 24

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2002, n. 3.

Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie Pag. 29

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2002, n. 7.

Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 28 maggio 2002)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della disciplina

1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri, e reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto con riferimento all'offerta degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del turismo trentino e di garantire al consumatore l'effettivo rispetto del livello dei servizi offerti.

TITOLO II

RICETTIVITÀ ALBERGHIERA

Capo I

DISCIPLINA DELLA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA

Art. 2.

Definizione dell'attività alberghiera

1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.

2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione:

- a) le camere;
- b) le suite;
- c) gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.

3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima colazione, nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori deve essere fornita all'interno dell'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero, salvo quanto disposto per le dipendenze dall'art. 4 e per i villaggi alberghieri dall'art. 5, comma 5.

Art. 3.

Gestione unitaria

1. Si considerano unitarie, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, le gestioni che in alternativa:

- a) facciano capo a un unico soggetto per la fornitura dei servizi di alloggio e di prima colazione, degli eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altro servizio accessorio;
- b) prevedano in capo a soggetti diversi dal fornitore del servizio di alloggio la fornitura dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri eventuali servizi accessori rilevanti ai fini della classificazione: in tal caso la gestione del settore separato è affidata mediante apposita convenzione.

2. I soggetti gestori ai sensi del comma 1, lettera b), dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia per le specifiche attività svolte.

3. Alle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) e le relative norme di esecuzione. Ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), possono essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Dipendenze dell'esercizio alberghiero

1. Negli esercizi alberghieri costituiti da più immobili, ovvero da più strutture di un unico immobile aventi ingressi separati e autonomi, sono dipendenze gli immobili o le strutture diversi dalla sede, detta «casa madre», nella quale sono ubicati il servizio di ricevimento e almeno sette unità abitative.

2. L'esercizio alberghiero può disporre di una o più dipendenze, che devono essere dotate di servizio di ricevimento o in alternativa di idoneo sistema di sorveglianza.

3. I servizi possono essere offerti ai clienti sia nella casa madre che nelle dipendenze.

4. Alla casa madre e a ciascuna dipendenza è attribuita una propria classifica. Alle dipendenze non può essere attribuito un livello di classifica superiore a quello attribuito alla casa madre. Qualora in relazione ai requisiti posseduti debba essere attribuito alla dipendenza un livello di classifica inferiore a quello posseduto dalla casa madre, l'eventuale differenza tra la casa madre e la dipendenza non può essere superiore ad una stella.

5. Il regolamento di esecuzione stabilisce il percorso massimo tra la casa madre e le dipendenze e le modalità per la sua misurazione nonché il numero minimo delle unità abitative di cui le dipendenze devono essere dotate.

Capo II

TIPOLOGIE

Art. 5.

Tipologie degli esercizi alberghieri

1. Gli esercizi alberghieri si distinguono in:

- a) alberghi;
- b) alberghi garni;
- c) residenze turistico alberghiere;
- d) villaggi alberghieri.

2. Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande, nonché alloggio e prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota massima del 30 per cento dei posti letto.

3. Sono alberghi garni gli esercizi individuati al comma 2 qualora non venga fornito agli alloggiati il servizio di somministrazione di alimenti ad eccezione della prima colazione.

4. Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota minima del 70 per cento dei posti letto. Nel caso in cui tutte le unità abitative siano dotate di servizio autonomo di cucina gli esercizi alberghieri non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, né di somministrazione di alimenti e bevande; negli altri casi devono essere assicurati tali servizi.

5. Sono villaggi alberghieri gli alberghi e le residenze turistico alberghiere, situati in un'unica area delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.

6. In ogni caso il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità dei locali in cui è svolto il servizio. In caso di vendita, di locazione o di ogni altra forma di cessione, ivi compresa quella in multiproprietà, delle unità abitative che faccia venir meno nelle medesime la prestazione del servizio di alloggio, la classifica alberghiera è revocata.

7. Il regolamento di esecuzione individua le dizioni riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.

Art. 6.

Pertinenze degli esercizi alberghieri

1. Sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree, non direttamente collegate all'area principale, destinate all'erogazione di servizi accessori nell'immediata prossimità dell'esercizio alberghiero.

Capo III

C L A S S I F I C A

Art. 7.

Classifica alberghiera

1. La classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun esercizio alberghiero.

2. In relazione ai requisiti posseduti, gli esercizi alberghieri sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.

3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi prescritti dall'art. 8, gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti per la classifica a una stella sono classificati e possono operare con la dizione, agli stessi riservata, di «locanda». I predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella. Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui denominazione contenga il termine «locanda», possono continuare a usare tale termine.

4. Gli esercizi classificati con quattro stelle possono assumere la dizione aggiuntiva «superior» quando sono in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale come indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione aggiuntiva «superior» viene identificata con il segno distintivo «S» posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio alberghiero.

5. L'attribuzione di un livello di classifica o della dizione di locanda è obbligatoria, precede ed è presupposto per il rilascio e per il mantenimento della licenza di pubblico esercizio e ha validità a tempo indeterminato.

6. Ciascun esercizio alberghiero deve utilizzare nella ditta, nell'insegna, nella promozione e nella commercializzazione la tipologia e il livello o la dizione di locanda assegnati in sede di classifica, più gli eventuali marchi. È comunque fatta salva la possibilità di non utilizzare in tali sedi alcuna tipologia.

7. Il segno distintivo di ciascun esercizio alberghiero, contenente la tipologia e il numero delle stelle o la dizione di locanda, deve essere in ogni caso esposto all'esterno e all'interno dell'esercizio rispettivamente in prossimità dell'ingresso principale e nella zona di ricevimento. Il modello e le caratteristiche dei segni distintivi sono stabiliti con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

8. Per la classifica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi ad esercizi alberghieri si applica la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi.

Art. 8.

Requisiti minimi

1. Gli esercizi alberghieri, a pena di diniego o di revoca della classifica, devono assicurare in ogni caso i seguenti requisiti minimi:

- a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
- b) cambio settimanale della biancheria;
- c) servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro;
- d) lavandino con acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative;
- e) almeno un bagno completo a uso comune nell'esercizio e in ciascuna dipendenza, in luogo funzionale alle unità abitative, salvo che ciascuna delle unità abitative disponga del bagno completo;
- f) almeno un apparecchio telefonico a uso comune;
- g) sale comuni per una superficie complessiva di almeno un metro quadrato per posto letto;
- h) servizi igienici distinti per sesso per i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti minimi di cui al comma 1 e individua gli ulteriori requisiti necessari.

Art. 9.

Parametri per la classifica

1. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica e prevede ulteriori parametri in relazione al numero delle stelle. In relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale il regolamento di esecuzione può, altresì, prevedere i casi in cui è possibile derogare ai predetti parametri.

2. Il conseguimento e il mantenimento della classifica relativa agli esercizi alberghieri sono subordinati in ogni caso alla circostanza che il numero di addetti sia idoneo in relazione alla potenzialità ricettiva dell'esercizio e al suo livello di classifica, tenuto conto in particolare dei servizi offerti agli ospiti alloggiati e dei servizi offerti ai non alloggiati. Il regolamento di esecuzione determina le soglie minime e i criteri di applicazione del presente comma.

Art. 10.

Procedimento per la classifica

1. Il gestore dell'esercizio alberghiero presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo, anche per il tramite del comune sul cui territorio è situato l'esercizio alberghiero, una dichiarazione concernente l'autoclassifica dell'esercizio debitamente compilata e contenente l'indicazione della denominazione dell'esercizio, degli elementi necessari per la classifica, del livello di classifica, della tipologia da assegnare all'esercizio. Tale dichiarazione va presentata per i nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.

2. La dichiarazione di autoclassifica deve essere presentata da un unico soggetto anche nel caso delle gestioni unitarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

3. La dichiarazione di autoclassifica diviene efficace, trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione ovvero prima di detto termine a seguito di apposita comunicazione in senso favorevole da parte del servizio provinciale competente in materia di turismo, salvo che il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il predetto termine, avendo riscontrato incoerenza fra i requisiti denunciati e quelli risultanti dalla documentazione allegata o in atti od anche fra requisiti denunciati e livello e tipologia autoattribuiti, non provveda direttamente a classificare l'esercizio, rideterminando il livello o ridefinendo la tipologia autoattribuita, ovvero non emani provvedimento di diniego della classifica in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti.

4. Avverso il provvedimento negativo o di rideterminazione della classifica è ammesso ricorso alla giunta provinciale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

5. La giunta provinciale individua con propria deliberazione gli elementi della dichiarazione di autoclassifica, le modalità di presentazione della medesima, nonché la documentazione da allegare alla dichiarazione, specificando quella indispensabile ai fini dell'efficacia della stessa.

6. La classifica quale risulta dalla dichiarazione di autoclassifica o dal provvedimento di classifica è modificata o revocata d'ufficio dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, secondo quanto previsto dal comma 3, qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di elementi di classifica o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia attribuita o che comportino la non classificabilità dell'esercizio.

7. Le dichiarazioni di autoclassifica, ovvero i provvedimenti di classifica o di revoca o modifica della classifica sono trasmessi dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo al comune in cui ha sede l'esercizio entro trenta giorni rispettivamente dalla loro assunzione di efficacia o dalla loro adozione, unitamente alla relativa documentazione.

Art. 11.

Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, il gestore dell'esercizio alberghiero non è tenuto a presentare la dichiarazione di modifica dell'autoclassifica qualora l'offerta ricettiva sia inferiore per quantità o qualità a quella normalmente disponibile per circostanze eccezionali o per ragioni legate a temporanee difficoltà di organizzazione gestionale ovvero all'esecuzione di opere di ristrutturazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, la continuazione dell'attività senza necessità di modifiche alla classifica è subordinata al previo assenso del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, ferme restando le norme in materia di pubblici esercizi.

3. Il regolamento di esecuzione individua i casi in cui l'attività ricettiva può essere continuata senza modifiche alla classificazione, i termini e le modalità per la richiesta e per il rilascio del provvedimento di assenso di cui al comma 2.

Art. 12.

Denominazioni

1. Le denominazioni degli esercizi alberghieri non devono generare confusione con quelle di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso ambito turistico come definito dalla legge provinciale in materia di organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento, ovvero, per gli esercizi ubicati fuori dai predetti ambiti turistici, con le denominazioni di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso comune.

2. Le denominazioni dei locali ove si svolge il servizio di somministrazione di alimenti e bevande o gli altri servizi accessori annessi all'esercizio alberghiero determinanti ai fini della classificazione, qualora diverse dalla denominazione dell'esercizio nel suo complesso, non devono generare confusione con quelle di altre imprese che esercitano il medesimo tipo di attività nel territorio dello stesso comune.

3. Sono fatte salve le denominazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Visto di corrispondenza

1. Al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a concessione ai sensi dell'art. 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'art. 65 della legge provinciale del settembre 1998, n. 10, nonché le opere soggette ad autorizzazione, ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'art. 83, comma 1, lettere *d*), *h*), *l*) e *m*), della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'art. 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è subordinata alla presentazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4, lettera *f*), della medesima legge provinciale, come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. Il visto di corrispondenza di cui al comma 1 è rilasciato all'interessato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo secondo la procedura prevista dal regolamento di esecuzione.

3. Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'art. 83, comma 1, lettera *p*), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera, in luogo del visto di corrispondenza l'interessato presenta al comune una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati sono immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo.

TITOLO III

MARCHIO DI QUALITÀ E MARCHI DI PRODOTTO

Art. 14.

Generalità

1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell'offerta, con riferimento agli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'ospitalità e alla professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché agli altri elementi di valorizzazione dell'offerta non previsti nei criteri di classifica.

2. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla specializzazione dell'offerta verso prodotti specifici e riferiti a esigenze ben caratterizzate della domanda.

Capo I

MARCHIO DI QUALITÀ

Art. 15.

Caratteristiche del marchio di qualità

1. Il marchio di qualità dell'offerta alberghiera ed extra-alberghiera della provincia di Trento è rivolto a garantire, sulla base della cultura dell'ospitalità trentina, il livello qualitativo dell'offerta e il suo sviluppo, orientando anche la scelta del consumatore.

Art. 16.

Creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità

1. La provincia promuove le condizioni necessarie alla definizione, alla affermazione e alla corretta gestione del marchio di qualità.

2. La giunta provinciale riconosce un solo marchio, a condizione che esso sia costituito congiuntamente dalle associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale mediante l'istituzione di un unico soggetto gestore del marchio. In caso di reiterate violazioni della presente legge da parte del soggetto gestore del marchio la provincia, previa diffida, revoca il proprio riconoscimento.

3. Il soggetto gestore del marchio procede alla definizione del marchio e del relativo disciplinare e ne chiede il riconoscimento al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

4. Il regolamento di esecuzione disciplina le procedure di definizione e modifica del marchio e le modalità per la sua gestione nonché il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento del marchio di qualità, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale.

Art. 17.

Sostegno provinciale

1. La provincia è autorizzata a concedere al soggetto gestore del marchio di qualità contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la definizione e la diffusione del marchio di qualità e per le relative modifiche.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalla provincia, sulla base di criteri approvati con deliberazione della giunta provinciale, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione e previa valutazione della congruità tecnico-amministrativa delle spese sostenute. Con la medesima deliberazione sono altresì stabilite le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. La provincia è autorizzata a mettere a disposizione dell'ente gestore locali e attrezzature in relazione alle attività connesse alla gestione del marchio di qualità.

Capo II

MARCHI DI PRODOTTO TURISTICO

Art. 18.

Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico

1. La giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto che presentano valenza strategica o per i quali si prevede una significativa diffusione. In particolare possono essere riconosciuti dalla giunta provinciale:

a) marchi provinciali o sub-provinciali che associano esercizi alberghieri o extra-alberghieri operanti nel territorio provinciale in numero non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione;

b) marchi interregionali o internazionali che associano operatori alberghieri o extra-alberghieri situati nel territorio provinciale a operatori di aree turistiche limitrofe o aventi caratteristiche analoghe, e che comprendono complessivamente un numero di esercizi alberghieri o extra-alberghieri situati in territorio provinciale non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione.

2. I soggetti appartenenti all'organizzazione turistica provinciale come disciplinata dalla legislazione provinciale in materia, concorrono all'attività di informazione e promozione dei marchi di prodotto riconosciuti ai sensi del presente articolo.

3. Il regolamento di esecuzione prevede la disciplina e il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.

TITOLO IV

PREZZI E PUBBLICITÀ

Art. 19.

Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi alberghieri di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun gestore.

2. I gestori degli esercizi alberghieri sono obbligati a comunicare ai soggetti individuati dal regolamento di esecuzione i prezzi massimi che intendono praticare. I gestori che omettono la comunicazione dei prezzi sono tenuti ad applicare i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione fatta pervenire.

3. Nella comunicazione sono indicati i prezzi massimi da applicare per il periodo di apertura compreso fra il 1° dicembre e il 30 novembre dell'anno successivo.

4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le disposizioni, nonché la disciplina transitoria per l'applicazione del presente articolo. La modulistica relativa alla comunicazione dei prezzi è approvata con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

Art. 20.

Tabella e lista dei prezzi

1. I gestori degli esercizi alberghieri devono esporre in modo ben visibile e leggibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi di cui all'art. 19. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati.

2. Nei locali dove vengono svolti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica per quanto concerne la pubblicità dei prezzi la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi, comprese le norme sulle sanzioni.

3. I prezzi degli altri servizi accessori devono essere resi noti agli ospiti mediante la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno dell'esercizio alberghiero.

Art. 21.

Cartellino dei prezzi

1. All'interno di ciascuna unità abitativa va esposto, in luogo visibile, un cartellino riportante i prezzi e il numero dei letti autorizzati, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione.

Art. 22.

Reclami

1. I clienti di un esercizio alberghiero ai quali sono stati applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella di cui all'art. 20, comma 1, possono presentare al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro i trenta giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo contenente la denominazione e l'indirizzo dell'esercizio alberghiero e la descrizione dei fatti contestati.

2. Il servizio competente in materia di turismo richiede le controdeduzioni del gestore sul reclamo che può farle pervenire in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al reclamante e al gestore dell'esercizio il prezzo massimo che poteva essere richiesto dall'albergatore per i servizi forniti e dà corso al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26, comma 1.

4. Il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in più, entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al comma 3 e a comunicare nello stesso termine gli estremi dell'avvenuto pagamento al servizio provinciale competente in materia di turismo.

Art. 23.

Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni

1. I soggetti che ricevono la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 19 provvedono alla compilazione e pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell'elenco degli esercizi alberghieri.

2. La provincia e i soggetti di cui al comma 1, nonché gli organismi gestori dei marchi di qualità e di prodotto controllano e garantiscono, per i dati di rispettiva competenza, la veridicità, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute negli annuari di cui al presente articolo.

3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti informativi minimi delle pubblicazioni di cui al comma 1.

4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento deve attenersi a quelli comunicati ai sensi dell'art. 19.

TITOLO V
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 24.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera

1. Chiunque utilizzi abusivamente il titolo di esercizio alberghiero o le dizioni riservate dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione senza aver ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 2.000,00 euro.

2. Il gestore di un esercizio alberghiero che utilizzi abusivamente un livello di classifica o una dizione diversi da quelli attribuiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

3. Il gestore dell'esercizio alberghiero che nella dichiarazione di autoclassifica di cui all'art. 10 dichiara requisiti insussistenti ai fini del conseguimento di un livello di classifica o di una tipologia diversi da quelli spettanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

4. Il gestore dell'esercizio alberghiero che non comunichi la perdita o la variazione peggiorativa dei requisiti dichiarati intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione di autoclassifica, ovvero che non comunichi le variazioni alla convenzione per la gestione unitaria di cui all'art. 3, qualora tale perdita o variazione comporti una modifica del livello di classifica o una modifica tipologica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore di esercizio alberghiero che ometta di fornire agli alloggiati, senza giustificato motivo, i servizi indicati nella dichiarazione di autoclassifica.

5. Soggiace alla sanzione prevista dal comma 4 il gestore dell'esercizio alberghiero che offra servizio di alloggio in misura maggiore a quanto autorizzato, fatte salve le possibilità di letto aggiunto previste dal regolamento di esecuzione.

6. Il gestore dell'esercizio alberghiero che ometta la comunicazione di variazioni peggiorative dei requisiti previsti per la classifica ovvero di variazioni della convenzione per la gestione unitaria di cui all'art. 3, qualora tali variazioni non siano determinanti ai fini del mantenimento della classifica o della tipologia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

7. Il gestore di un esercizio alberghiero che non espone il segno distintivo dell'esercizio alberghiero secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 si applica la norma di cui all'art. 26, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo II della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

Art. 25.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi

1. Chiunque utilizzi abusivamente il marchio di qualità di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro. Resta ferma la facoltà del soggetto gestore del marchio di tutelare i propri diritti in tutti i modi e le sedi ritenuti opportuni.

2. Il soggetto gestore del marchio di qualità che non rispetta le disposizioni concernenti i marchi contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

3. La revoca del riconoscimento di cui all'art. 16, comma 2, comporta per il soggetto gestore del marchio di qualità l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro nonché la restituzione dei contributi concessi a sostegno del marchio con riferimento ai due ultimi esercizi finanziari.

4. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo III della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

Art. 26.

Sanzioni inerenti i prezzi

1. Il gestore di un esercizio alberghiero che applica prezzi superiori al massimo rispetto a quelli risultanti nella tabella dei prezzi di cui all'art. 20, comma 1, ovvero non espone la medesima tabella, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore che espone una tabella incompleta o una tabella riportante prezzi differenti da quelli comunicati ai sensi dell'art. 19.

2. Il gestore di un esercizio alberghiero che non rispetta l'obbligo di cui all'art. 20, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione.

3. Il gestore che non rispetta gli obblighi di cui all'art. 22, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento senza osservare quanto disposto all'art. 23, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro per ciascuna violazione.

5. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo IV della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

Art. 27.

Recidiva e rivalutazione

1. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente titolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

2. Per le violazioni previste dall'art. 24, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 1, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del provvedimento di classifica fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, il provvedimento di classifica può essere revocato e non si può attribuire una nuova classifica se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

3. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente titolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT.

Art. 28.

Vigilanza

1. L'accertamento della sussistenza dei requisiti per la classificazione nonché la vigilanza sul rispetto delle altre disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione sono svolti dai dipendenti dei comuni e dai dipendenti della provincia assegnati al servizio provinciale competente in materia di turismo, autorizzati rispettivamente dal comune o dalla provincia. La vigilanza sul

rispetto delle disposizioni concernenti i marchi è svolta dai dipendenti della provincia assegnati al servizio competente in materia di turismo, autorizzati dalla provincia.

2. Al fini dell'esercizio delle loro attribuzioni le persone indicate al comma 1, munite di apposita tessera di riconoscimento, hanno accesso ai locali adibiti a esercizio alberghiero.

Art. 29.

Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.

TITOLO VI

RICETTIVITÀ EXTRA-ALBERGHIERA

Capo I

TIPOLOGIE

Art. 30.

Tipologie degli esercizi extra-alberghieri

1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) esercizi rurali;
- c) bed and breakfast;
- d) case e appartamenti per vacanze;
- e) ostelli per la gioventù;
- f) case per ferie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dall'art. 25, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all'aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda.

Capo II

DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Art. 31.

Esercizi di affitta camere

1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori.

2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle persone alloggiate.

3. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto agli esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti tradizionali, purché sia svolta dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 32.

Esercizi rurali

1. Sono esercizi rurali gli esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti in ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti dello stesso edificio forniti di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, nei quali si fornisce servizio di alloggio ed eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e secondo le modalità stabilite da un'apposita convenzione che il richiedente stipula con il comune competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.

3. Il regolamento di esecuzione individua le aree del territorio provinciale in cui possono essere ubicati gli esercizi rurali, definisce le tipologie e le caratteristiche degli edifici tradizionali di cui al comma 1 e stabilisce i criteri per la disciplina degli interventi di manutenzione ambientale di cui al comma 2.

Art. 33.

Bed and breakfast

1. Si definisce «bed and breakfast» l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione.

2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

Art. 34.

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale, arredati e dotati di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, dati in locazione ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni.

2. Si considera in ogni caso gestione in forma imprenditoriale, ai fini della presente legge quella effettuata da chi concede in locazione ai turisti quattro o più case o appartamenti per vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso comune o in comuni diversi.

Art. 35.

Ostelli per la gioventù

1. Gli ostelli per la gioventù sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare, per periodi limitati, i giovani turisti e i loro accompagnatori.

Art. 36.

Case per ferie

1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività di cui all'art. 38 e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

3. La disciplina delle case per ferie, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.

Art. 37.

Utilizzo di immobili diversi

1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare le specifiche caratteristiche dell'edilizia locale, la giunta provinciale definisce i criteri sulla base dei quali i comuni possono consentire agli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo di svolgere la propria attività in più immobili ubicati nello stesso comune e posti nelle immediate vicinanze.

Capo III

NORME COMUNI

Art. 38.

Adeempimenti amministrativi

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 30, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono consentiti previa presentazione al comune competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 30, comma 1, lettera *b)*, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 32, comma 2.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al parere favorevole della conferenza di servizi composta da un rappresentante dei servizi provinciali competenti in materia di turismo, agricoltura, polizia amministrativa, urbanistica e sanità e da uno del comune competente per territorio.

4. La conferenza di servizi è convocata a cura del comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo modificata dall'art. 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

5. L'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla conformità dei locali, ai requisiti minimi di cui all'art. 40, nonché al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

6. Il gestore dell'esercizio extra-alberghiero deve comunicare tempestivamente al comune la cessazione dell'attività e la chiusura temporanea dell'esercizio, nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia o al rilascio dell'autorizzazione; le disposizioni del presente comma si applicano anche al subentrante nel caso di trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

7. La giunta provinciale determina, con propria deliberazione, la documentazione da allegare alla denuncia e alla domanda, il loro contenuto e le modalità per la loro presentazione e per ogni successiva comunicazione.

Art. 39.

Rilevazioni statistiche

1. I gestori degli esercizi extra-alberghieri sono tenuti a comunicare agli enti preposti alla rilevazione statistica, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione, i dati riguardanti le presenze turistiche negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.

Art. 40.

Requisiti minimi

1. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

2. Il regolamento di esecuzione specifica le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri di cui al capo II, individua i servizi minimi che devono essere garantiti a coloro che vi soggiornano e le ulteriori condizioni specifiche e riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.

Capo IV

PREZZI E PUBBLICITÀ

Art. 41.

Disposizioni concernenti i prezzi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della presente legge si applicano anche agli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.

Art. 42.

Elenco degli esercizi extra-alberghieri

1. Gli esercizi extra-alberghieri sono inseriti in specifico elenco che i comuni aggiornano e trasmettono periodicamente all'organismo competente alla gestione del sistema informativo turistico, fornendo tutti i dati e le informazioni descrittivi l'ospitalità negli esercizi extra-alberghieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Capo V

SANZIONI E VIGILANZA

Art. 43.

Sanzioni

1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall'art. 38, comma 1, o senza l'autorizzazione prevista dall'art. 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell'autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

5. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 26 della presente legge.

6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punite ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l'autorizzazione

può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT.

Art. 44.

Vigilanza

1. Per le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente titolo si osservano le disposizioni di cui all'art. 28.

Art. 45.

Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al comune competente per territorio.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46.

Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).

1. All'art. 3 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, nel comma 1, alla lettera *d*), le parole: «a complessi ricettivi a carattere turistico-sociale» sono sostituite dalle seguenti: «a ostelli per la gioventù, case per ferie e strutture ricettive all'aria aperta».

2. All'art. 30 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *c*) è abrogata;

b) al comma 2 dopo le parole «esercizi alberghieri» sono inserite le seguenti: «e di affittacamere»;

c) al comma 2 dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: «*b bis*) l'art. 10 (Delega ai comuni in materia di pubblici esercizi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3».

Art. 47.

Diminuzione del numero di stelle degli esercizi alberghieri

1. La diminuzione, in applicazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, del livello di classifica di un esercizio ricettivo alberghiero che abbia beneficiato di agevolazioni provinciali non comporta il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere il livello di classificazione nel caso in cui l'esercizio medesimo conservi i parametri strutturali e funzionali richiesti dalle norme provinciali in materia di classificazione alberghiera vigenti al momento della concessione delle agevolazioni stesse.

Art. 48.

Deroghe urbanistiche

1. Le deroghe previste a favore dell'edilizia alberghiera dalle vigenti norme urbanistiche per le residenze turistico alberghiere e per gli esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti

forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto si applicano solamente per interventi riguardanti le parti ad uso comune.

2. Gli esercizi alberghieri che hanno goduto di deroghe urbanistiche comunque denominate possono trasformarsi in residenze turistico alberghiere solo se sono trascorsi quindici anni dall'ottenimento dell'ultima deroga urbanistica, sempre che venga mantenuto invariato il rapporto fra il numero dei posti letto e le superfici dei locali ad uso comune.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 49.

Regolamento di esecuzione

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato dalla giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale operanti sul territorio provinciale e previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale.

2. Per le infrazioni alle sue norme il regolamento di esecuzione può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie da 100,00 euro a 1.000,00 euro. In assenza di specifiche disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.

Art. 50.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 49. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'art. 51, nonché il testo previgente delle disposizioni modificate dall'art. 46.

2. I gestori degli esercizi alberghieri classificati ai sensi della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, presentano la dichiarazione di autoclassifica di cui all'art. 10, comma 1, entro dodici mesi dalla data di applicazione della presente legge, tenendo conto delle deroghe ai criteri di classifica stabilite ai commi 3, 4, 5, 6 e 7. In tali casi, il termine per l'efficacia della dichiarazione di autoclassifica, nonché per la relativa attività del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo di cui all'art. 10, comma 3, è fissato in centottanta giorni. Nel frattempo resta efficace per i predetti esercizi la classifica posseduta. La mancata presentazione ai sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassifica da parte del gestore dell'esercizio alberghiero comporta, sentito l'interessato, la classificazione d'ufficio dell'esercizio medesimo a locanda, purché sia dotato dei requisiti minimi di cui all'art. 8.

3. Gli esercizi di cui al comma 2 sono classificati con la denominazione di locanda anche se non dispongono dei requisiti minimi di cui all'art. 8, comma 1, lettere *d*), *e*), *g*) e *h*). Tali esercizi devono comunque dotarsi del requisito di cui all'art. 8, comma 1, lettera *e*), entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica.

4. Gli esercizi di cui al comma 2 conservano il livello di classifica posseduto anche se non dispongono dei parametri strutturali di cui all'art. 9. Tali esercizi sono riclassificati d'ufficio qualora entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge non si siano dotati dei parametri strutturali richiesti per il livello posseduto. I medesimi esercizi sono tenuti all'immediato rispetto dei parametri strutturali di cui all'art. 9 in caso di ristrutturazione totale ovvero di demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica, nonché in caso di ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate.

5. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo garni ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 che non forniscono il servizio di prima colazione sono classificati indipendentemente dalla prestazione di tale servizio. Tali esercizi devono comunque dotarsi del servizio di prima colazione entro cinque anni dalla data di applicazione

della presente legge a pena di revoca della classifica, salvo specifica autorizzazione del comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero a proseguire l'attività senza tale servizio in presenza di motivate ragioni strutturali, urbanistiche o economiche che giustifichino l'impossibilità di erogare il servizio.

6. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garni ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota superiore al 30 per cento ed inferiore al 70 per cento dei posti letto, mantengono il livello di classifica e la tipologia in deroga a quanto previsto all'art. 5.

7. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garni ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota compresa tra il 70 e il 100 per cento dei posti letto, sono classificati residenza turistico alberghiera.

8. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 mantengono validità fino alla scadenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se queste ultime siano state rilasciate prima della data di applicazione della presente legge o vengano rilasciate entro un anno dalla data di applicazione della presente legge.

9. Il regolamento di esecuzione prevede apposite norme transitorie per la classifica degli esercizi alberghieri in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, che non abbiano ottenuto la classificazione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

10. Le deroghe previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 cessano di avere applicazione nei confronti degli esercizi alberghieri di cui al comma 2 per i quali vengano meno i requisiti minimi di cui all'art. 8 e i parametri strutturali di cui all'art. 9 rilevanti ai fini del livello di classifica posseduto alla data di applicazione della presente legge.

11. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), c), d), e) e f), già in esercizio alla data di applicazione della presente legge, devono adeguarsi entro cinque anni da tale data ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione. Durante tale periodo è consentita la prosecuzione dell'attività a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

12. Gli esercizi di affittacamere classificati come tali ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 e dotati di più di sei camere alla data di applicazione della presente legge, possono essere classificati con la denominazione di locanda purché dispongano dei requisiti minimi di cui all'art. 8.

13. Per gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si deroga al requisito relativo al numero massimo delle camere destinate agli ospiti.

14. Per tutte le violazioni in materia di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri accertate fino alla data di applicazione della presente legge rimangono applicabili le sanzioni e le procedure previste dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

Art. 51.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare);

b) la legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31;

c) l'art. 10 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6;

d) l'art. 81 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

e) la legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e delle case e appartamenti per vacanze);

f) la lettera g) del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

g) l'art. 25 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

h) la lettera c) del comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;

i) l'art. 20 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

l) il comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

2. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, dalla data di applicazione della presente legge cessa di avere efficacia la legge regionale 5 maggio 1958, n. 10 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).

Art. 52.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 17 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui alle disposizioni di legge richiamate al capitolo 49600 (u.p.b. n. 54.1.210) del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2002-2004.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 15 maggio 2002

DELLAI

02R0587

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2002, n. 8.

Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 25 giugno 2002*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale. A tal fine la provincia promuove l'immagine turistica e territoriale del Trentino e sostiene l'attività di promozione turistica svolta a livello locale.

Art. 2.

Linee guida per la politica turistica provinciale

1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell'offerta turistica e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, la giunta provinciale, previo parere del coordinamento provinciale per il turismo, definisce per il periodo della legislatura e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale.

2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione permanente del consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle linee guida.

3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e informano gli strumenti di programmazione della provincia e i progetti di ambito di cui all'art. 3.

Art. 3.

Progetti di ambito

1. La provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti individuati ai sensi degli articoli 9 e 13, dai rappresentanti delle categorie economiche, dalle associazioni pro-loco e dai consorzi di associazioni pro-loco di cui al titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'art. 12 della presente legge.

2. Il progetto di ambito è un accordo fra i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 finalizzato allo sviluppo o al riequilibrio dell'economia turistica dell'ambito, da realizzare mediante un coerente sistema di offerta turistica.

3. Il progetto di ambito, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 2, fissa gli obiettivi, le linee strategiche e operative, definisce i ruoli rispettivamente esercitati dai soggetti coinvolti e determina gli oneri e le risorse disponibili nonché i tempi per la realizzazione delle iniziative.

Art. 4.

Coordinamento provinciale per il turismo

1. Al fine di favorire la concertazione nella definizione della politica turistica provinciale è istituito il coordinamento provinciale per il turismo, che formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine agli atti di programmazione provinciale individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge, in particolare in materia di urbanistica e viabilità, e alla formazione delle linee guida per la politica turistica e dei progetti di cui all'art. 3 di interesse provinciale, anche avvalendosi delle analisi, degli studi e delle ricerche dell'osservatorio provinciale per il turismo di cui all'art. 5.

2. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità per lo svolgimento dei compiti affidati al coordinamento provinciale per il turismo e la sua composizione, assicurando la partecipazione degli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni di categoria interessate al turismo nonché dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale.

Art. 5.

Osservatorio provinciale per il turismo

1. È istituito l'osservatorio provinciale per il turismo, articolato come ufficio del servizio provinciale competente in materia di turismo.

2. L'osservatorio provinciale per il turismo svolge in particolare, con la collaborazione del servizio competente in materia statistica, le seguenti attività:

a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca;

b) monitoraggio dell'offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento;

c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico;

d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del fenomeno turistico.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TRENINO

Art. 6.

Promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino

1. La promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino è affidata a una società per azioni costituita o partecipata dalla provincia autonoma di Trento, di seguito denominata società; la giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società, a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla giunta provinciale e che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) la realizzazione delle attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica del Trentino;

b) la partecipazione della provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;

c) la nomina da parte della provincia del presidente della società;

d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici;

e) una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dei soggetti di cui all'art. 9;

f) le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative della società e quelle dei soggetti di cui all'art. 9, delle associazioni pro-loco e dei consorzi di associazioni pro-loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986.

2. Il presidente della giunta provinciale rappresenta la provincia nell'atto costitutivo della società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima.

3. La giunta provinciale affida la promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino alla società mediante apposito contratto di servizio, da sottoscrivere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere:

a) le azioni da realizzare nel periodo di validità del contratto;

b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la provincia e la società;

c) l'individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente dalla società, sentite le organizzazioni sindacali del personale;

d) l'obbligo per la società:

1) di assumere il personale individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1;

2) di applicare al personale individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, che ha espresso all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale della provincia nonché quelli previdenziali vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la provincia, ovvero, nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la provincia;

e) la definizione dei termini e delle modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell'art. 7, comma 1, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato;

f) l'eventuale assunzione da parte della provincia del servizio di gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale di cui all'art. 7, comma 2;

g) le modalità e le condizioni per l'utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e immobili di cui la provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle attività di cui al comma 1, lettera a);

h) la durata del contratto, che non può superare il termine dell'anno solare successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo.

4. La giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite dell'importo di 100.000,00 euro.

5. L'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1.

Art. 7.

Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione turistica del Trentino

1. La giunta provinciale, d'intesa con la società, individua le qualifiche e il numero dei dipendenti provinciali, assegnati all'azienda per la promozione turistica del Trentino alla data di costituzione della società, da trasferire alla società medesima ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento); a tal fine la giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali del personale, definisce i criteri necessari per individuare i dipendenti da trasferire alla società.

2. Il personale a tempo indeterminato individuato ai sensi del comma 1, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la società, può esprimere riserva di esercitare entro il termine improrogabile di un anno dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'art. 6, comma 3, il diritto alla riassunzione presso la provincia. La riassunzione presso la provincia è disposta anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva vigente al momento della riassunzione. Le modalità e i tempi della riassunzione, comunque non superiori ai sei mesi ulteriori rispetto al termine di un anno di cui al presente comma, sono oggetto di specifici accordi tra la provincia e la società anche in relazione alle esigenze operative della società; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale. Il personale a tempo indeterminato e determinato assegnato all'azienda per la promozione turistica del Trentino, assegnato all'azienda per la promozione turistica del Trentino, non individuato ai sensi del presente articolo, è collocato presso altra struttura della provincia.

3. Il personale in esubero eventualmente individuato secondo i termini e le modalità definiti dal contratto di servizio ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera e), ha diritto di essere riassunto presso la provincia, anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva del personale provinciale vigente al momento della riassunzione in servizio.

4. Il personale che per effetto del comma 2 è riassunto in provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle successivamente eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della provincia. Il personale che per effetto del comma 3 è riassunto in provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle che sarebbero state eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della provincia. In entrambe le ipotesi resta fermo il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità nel frattempo maturata.

5. Al fine di precisare alcune modalità della procedura per il trasferimento del personale la provincia promuove, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale, la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Art. 8.

Ambiti territoriali omogenei

1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la giunta provinciale individua ambiti territoriali omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni pro-loco e dei loro consorzi e delle categorie economiche del settore turistico.

Art. 9.

Promozione turistica d'ambito

1. La provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge l'attività di promozione dell'immagine turistica degli ambiti territoriali omogenei di cui all'art. 8 tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- a) servizi di informazione e assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;
- d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.

2. L'attività di cui al comma 1, lettera d), può essere svolta dal soggetto di cui al comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.

4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) possesso della personalità giuridica;
- b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge;
- c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito;
- d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- e) rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto;
- f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell'organo amministrativo del soggetto.

5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 11 concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.

6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o venga violato l'obbligo di cui al comma 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione dell'obbligo.

7. Le attività di promozione del soggetto individuato ai sensi del comma 1 devono essere coerenti con gli obiettivi e con le linee strategiche e operative fissati dal progetto di cui all'art. 3 ed essere svolte a favore dell'intero territorio e di tutti gli operatori economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione dei servizi forniti in condizione di parità di trattamento.

8. La giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione, ai soggetti di cui al comma 1, di finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui al medesimo comma, ad esclusione della lettera d). La misura dei finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo dei servizi e alla capacità di autofinanziamento, e comunque non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività delle iniziative da realizzare, tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività svolte dalla società di cui all'art. 6 e dalle associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge

provinciale n. 21 del 1986. Con la medesima deliberazione sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale, degli stessi. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa dell'attività di cui alla lettera d) del medesimo comma.

9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione «Azienda per il turismo» e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 10.

Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle aziende di promozione turistica

1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all'art. 9 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna azienda di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall'art. 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli 30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal presidente di ciascuna azienda in qualità di commissario straordinario che dura in carica fino a un massimo di un anno. In caso di impedimento o dimissioni del commissario straordinario la giunta provinciale provvede alla sua sostituzione.

2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma 1 ciascuna azienda di promozione turistica è posta in liquidazione. A tale scopo la giunta provinciale nomina un commissario liquidatore che resta in carica fino a un massimo di dodici mesi. Fino alla data di apertura della liquidazione di ciascuna azienda nell'ambito territoriale di riferimento continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le aziende di promozione turistica.

3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale finale dell'ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di riferimento del rendiconto generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione dell'attività e delle passività dell'ente alla data medesima, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell'ente ovvero, in mancanza, alle norme di legge e regolamentari della provincia nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza dei valori contabili riportati.

4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi arredi di proprietà delle aziende di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, a titolo gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è situato il bene, purchè siano destinati a finalità turistiche.

5. La provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all'entità dei bilanci e alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda di promozione turistica. Dalla data di apertura della liquidazione cessa ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986.

Art. 11.

Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica

1. Nella procedura di trasferimento del personale assegnato alle aziende di promozione turistica i soggetti di cui all'art. 9 hanno l'obbligo:

a) di individuare il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente, sentite le organizzazioni sindacali, nel termine e secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge;

b) di individuare, di intesa con il commissario straordinario, le qualifiche e il numero dei dipendenti, assegnati a ciascuna azienda da trasferire secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma 1; se i soggetti manifestano la volontà contraria al trasferimento del personale a tempo determinato, lo stesso è trasferito alla provincia anche in deroga ai limiti vigenti in materia;

c) di assumere il personale individuato per il trasferimento e di applicare allo stesso, qualora abbia fatto riserva di chiedere il trasferimento presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali, i trattamenti economici e normativi contrattuali nonché previdenziali vigenti per il personale provinciale fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la provincia, ovvero nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la provincia e, infine, di procedere al trasferimento medesimo secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione;

d) di concordare con la provincia i termini e le modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato.

Art. 12.

Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento).

1. Il comma 1 dell'art. 56 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 è sostituito dal seguente: «1. Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione turistica in ambito locale».

2. Nell'art. 69 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come da ultimo modificato dall'art. 22 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 1 le parole: «nelle località non coperte dalle aziende» sono soppresse.

Capo IV

ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA

Art. 13.

Contributi per la commercializzazione

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aggregazioni di prodotto, la provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di stato, a soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione dei prodotti turistici trentini.

2. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità e le tipologie di beneficiari per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 14.

Pacchetti turistici

1. La provincia rilascia l'autorizzazione alla vendita e all'intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), come modificato dall'art. 15 della legge 5 marzo 2001, n. 57, formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti di cui agli articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro-loco e ai consorzi di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), come da ultimo modificata dall'art. 46 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; in tale caso non si applica l'art. 3, comma 2, lettere c) e d), della medesima legge provinciale.

Capo V

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21:

a) il titolo I, come da ultimo modificato dall'art. 12-ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come introdotto dall'art. 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

b) l'art. 71-bis, come da ultimo modificato dall'art. 22 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

c) il comma 2 dell'art. 72, articolo come sostituito dall'art. 28 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10;

d) il titolo VI, come da ultimo modificato dall'art. 39 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

2. Con effetto dalla data di soppressione dell'azienda per la promozione turistica del Trentino, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, è abrogato il capo II del titolo II della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

3. Con effetto dalla data della messa in liquidazione dell'ultima azienda di promozione turistica, ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21:

a) il titolo III, come da ultimo modificato dall'art. 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

b) il capo I del titolo V, come da ultimo modificato dall'art. 22 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2 ogni riferimento all'azienda per la promozione turistica del Trentino contenuto nella legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 deve intendersi sostituito dal riferimento alla società costituita ai sensi dell'art. 6.

Art. 16.

Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002.

1. I finanziamenti per i fondi rischi previsti sull'unità previsionale di base 45.1.240 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 a favore del consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento - Terfidi - con sede in Trento possono essere utilizzati in favore delle imprese esercenti le attività di cui alla lettera H «Alberghi e ristoranti» della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5 «Mense e fornitura di pasti preparati», in deroga ai criteri di cui all'art. 124, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), come da ultimo modificato dall'art. 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fino alla concorrenza di 250.000,00 euro.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti in possesso dei requisiti di localizzazione di cui al comma 3 esercenti le attività di cui alla lettera H «Alberghi e ristoranti» della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5 «Mense e fornitura di pasti preparati», è determinata nella misura del 3,25 per cento. 3. A tal fine la giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione le aree territoriali, anche di livello subcomunale, ove nel periodo 24 novembre 2001 - 1° aprile 2002, per carenza di precipitazioni nevose, il mancato esercizio delle piste da sci ha cagionato rilevanti diseconomie di gestione a carico delle attività di cui al comma 1.

4. La verifica del mancato esercizio delle piste è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di turismo ricorrendo, se necessario, a conforme dichiarazione del sindaco del comune interessato.

5. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'art. 42, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'art. 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 17.

Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale delibera, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Gli articoli 4, 9 e 11 trovano applicazione dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dell'onere stimato in 27.300,00 euro per l'esercizio finanziario 2002 ed in 54.600,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004 derivante dall'applicazione dell'art. 5, si provvede mediante riduzione di quote di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese correnti (unità di base 95.1.110) del bilancio, di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 12 (Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 19, comma 1, lettera a), e 21 della legge provinciale n. 21 del 1986.

3. Per i fini di cui all'art. 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002.

4. Alla copertura dell'onere di 100.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2002, derivante dall'applicazione del comma 3, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità di base 95.1.210) per l'esercizio finanziario 2002 del bilancio, di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 12.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 71-bis della legge provinciale n. 21 del 1986.

6. Alla copertura della minore entrata stimata in 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002, derivante dall'applicazione dell'art. 16, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese correnti (unità di base 95.1.110) per l'esercizio finanziario 2002 dello stato di previsione della spesa, di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 12.

7. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 11 giugno 2002

DELLAI

02R0588

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2002, n. 17.

Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 13 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia

1. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche mediante la disincentivazione dell'afflusso di cittadini italiani in case da gioco di Stati confinanti, e di garantire all'industria turistica operante nel territorio della Regione condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di gestire, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, case da gioco destinate all'esercizio delle medesime attività attualmente svolte nella Valle d'Aosta e nei comuni di Campione d'Italia, Sanremo e Venezia.

2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata, ove non provveda alla costituzione della società di cui al comma 1, ad affidare lo svolgimento di detta attività, in regime di concessione, ad una società avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione alla costituzione della società per azioni e all'esercizio, da parte della medesima, delle attività indicate al comma 1, è subordinata alla condizione che la Regione assuma e conservi nella costituenda società una partecipazione non inferiore al 70 per cento del capitale sociale.

4. Qualora l'amministrazione regionale non intenda conservare la totalità delle azioni, la stessa è autorizzata a cedere, nei limiti di cui al comma 3, parte delle azioni ad altri soggetti da individuarsi preferibilmente tra le piccole e medie imprese esercenti attività collegate, direttamente o indirettamente, allo sviluppo del turismo nella Regione, ovvero agli enti locali interessati.

5. L'eventuale affidamento in concessione può essere disposto nei confronti di una società in possesso dei seguenti requisiti:

a) che sia costituita in società di capitali;

b) che nessun azionista possieda una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale o, comunque, rivesta un ruolo di particolare preminenza all'interno della società;

c) che abbia un capitale sociale non inferiore a 5.164.570 euro.

6. Ai fini dell'affidamento in concessione dell'esercizio e della gestione della casa da gioco, la Regione predispone un capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica in cui siano indicati:

a) le garanzie che la Regione intende richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario e al personale addetto;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che vanno indicate in modo analitico;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione.

7. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'attività delle case da gioco di cui al comma 1. Il regolamento dovrà prevedere, tra l'altro:

a) le disposizioni inerenti la disciplina dell'accesso dei giocatori con divieto per i minori di diciotto anni, nonché, eventualmente, per altri soggetti che si trovino in specifiche condizioni soggettive ostative;

b) le specie e i tipi di giochi e loro regolamentazione;

c) il limite orario e le giornate di apertura dei locali al pubblico;

d) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco.

8. La localizzazione delle sedi in cui le case da gioco devono operare viene determinata dall'amministrazione regionale, previa intesa con le amministrazioni comunali interessate, anche in relazione alla rispondenza delle strutture alla vocazione e, importanza turistica del territorio, nonché alla compatibilità storico-ambientale-economica dell'intervento.

9. Gli utili comunque derivanti all'amministrazione regionale dalla gestione della casa da gioco sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. I fondi così ricavati, oltre che per le finalità turistiche di cui al comma 1, possono essere erogati a favore di enti locali per la realizzazione di opere infrastrutturali, di recupero ambientale e di riqualificazione urbana, ovvero per il potenziamento della funzione di polizia urbana e locale. Una quota pari al 40 per cento è comunque destinata ai fabbisogni derivanti dai settori socio-assistenziali regionali e in particolare al rafforzamento delle strutture di prevenzione delle dipendenze presso le aziende sanitarie e alla costituzione di un fondo anti usura. Una quota pari al 20 per cento è altresì, destinata alla tutela della sicurezza dei cittadini e al rafforzamento delle strutture delle forze dell'ordine presenti nel territorio regionale.

10. Per le finalità della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a destinare alla costituenda società per azioni un importo massimo di 75.000 euro, mediante sottoscrizione del capitale sociale.

11. In ipotesi di affidamento in concessione, l'amministrazione regionale ha facoltà di concedere in godimento alla società gestrice beni del proprio patrimonio immobiliare, mediante appositi contratti a titolo oneroso.

12. Ai sensi del comma 10, l'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della società costituita per le finalità di cui al comma 1, sino alla concorrenza di 75.000 euro.

13. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

14. Gli oneri derivanti dal comma 12 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.9.2.860, di nuova istituzione nello stato di previ-

sione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della società per la gestione delle case da gioco», con riferimento al capitolo 1220 (2.1.254.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della società per la gestione di case da gioco nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di 75.000 euro per l'anno 2002.

15. Al predetto onere si provvede mediante riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.676 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1481 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 luglio 2002

TONDO

02R0697

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 21.

La figura professionale dell'operatore di assistenza termale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 20 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Figura professionale e profilo

1. È individuata la figura professionale dell'operatore di assistenza termale.

2. L'operatore di assistenza termale è l'operatore che nell'ambito di quanto previsto dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 «Riordino del settore termale» e a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'area termale, attività indirizzata a:

a) promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali;

b) assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.

Art. 2.

Competenze

1. Le competenze dell'operatore di assistenza termale sono descritte nell'allegata tabella A che forma parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Attività

1. L'operatore di assistenza termale è in grado di assolvere le seguenti attività specifiche:

a) attività di assistenza all'accoglienza diretta alla persona;
b) attività specialistica di trattamento diretto alla persona;
c) attività di interventi specialistici tecnici ed uso delle tecnologie;

d) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1, sono descritte nell'allegata tabella B che forma parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Formazione

1. La formazione dell'operatore di assistenza termale è di competenza della Regione che provvede all'organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. La giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l'attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 «legge-quadro in materia di formazione professionale» e dall'art. 11 della legge regionale del 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazioni delle politiche regionali del lavoro» come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, sentite anche le organizzazioni scientifiche e professionali di categoria eventualmente costituite nel territorio.

Art. 5.

Contesti operativi

1. L'operatore di assistenza termale svolge la sua attività in tutte le strutture e i servizi termali.

Art. 6.

Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore di assistenza termale è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età alla data d'iscrizione al corso.

Art. 7.

Organizzazione didattica

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli:

a) modulo di base;

b) modulo professionalizzante;

c) modulo di formazione superiore integrativo, valido per l'accesso alla professione di massaggiatore termale, sportivo, estetico.

2. I corsi di formazione di base per operatore di assistenza termale hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiori a mille articolate in moduli didattici così come previsto nell'allegata C che fa parte integrante della presente legge.

3. I corsi di formazione superiore integrativi per operatore di assistenza termale a indirizzo massaggio generale, sportivo ed estetico hanno durata fino a sei mesi, per un numero di ore non inferiori a trecento articolate in moduli didattici.

Art. 8.

Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'articolo 7, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area tecnico scientifica;
- b) area della relazione e comunicazione;
- c) area socio culturale e legislativa;
- d) area tecnico operativa;
- e) area tecnico specialistica.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella C che forma parte integrante della presente legge.

Art. 9.

Tirocinio

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'operatore di assistenza termale.

Art. 10.

Esame finale e rilascio dell'attestato

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alla prova di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi e comunque le assenze non possono superare il dieci per cento delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.

3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi termali.

Art. 11.

Titoli progressi

1. La giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi progressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore di assistenza termale, prevedendo misure compensative per tutti i casi in cui la formazione progressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

Art. 12.

Norma finale

1. Le tabelle A, B e C allegata alla presente legge possono essere modificate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consultiva che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2002

GALAN

02R0638

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 22.

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 20 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione promuove la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale. La Regione provvede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse.

2. La presente legge disciplina, altresì, i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO.

Art. 3.

Autorizzazione alla realizzazione

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, comprensivo dei servizi di diagnosi e di cura, è rilasciata dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento e trasformazione, trasferimento delle restanti strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di ricovero ospeda-

liero, viene rilasciata dal comune in cui avrà sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla positiva valutazione della rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente.

Art. 4.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 3 è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima valutazione prevista dall'art. 3, comma 3.

3. Le strutture di cui all'art. 3, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale emanati ai sensi dell'art. 10.

Capo II

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, IVI COMPRESSE QUELLE RIABILITATIVE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO

Art. 5.

Autorizzazione alla realizzazione

1. Le procedure e le prescrizioni di cui all'art. 3 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle strutture di seguito specificate:

a) strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;

b) centri di salute mentale;

c) consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati;

d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati.

2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle restanti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, è rilasciata dal comune, che provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente.

Art. 6.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché private, che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero, la funzione di autorizzazione all'esercizio è di competenza del comune dove insiste la struttura.

3. Le strutture di cui all'art. 5, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità e i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale di cui all'art. 10.

Capo III

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 7.

Autorizzazione alla realizzazione

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi, compresi i centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata:

a) dalla Regione, in conformità all'art. 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora si tratti di strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, anche parzialmente;

b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, avviene previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 è rilasciata dal dirigente regionale della struttura regionale competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima valutazione prevista dall'art. 7, comma 2.

3. Le strutture di cui all'articolo 7, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale di cui all'art. 10.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

Norme procedurali

1. la giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle strutture e prevede la possibilità di riesame dell'istanza in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.

Art. 10.

Requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentite le istituzioni e le organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, in attuazione a quanto disposto dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.

2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la giunta regionale si avvale di un organismo tecnico-consulativo, dalla stessa nominato costituito da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati dalla federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri.

3. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la giunta regionale fissa le modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, da parte delle strutture già autorizzate ed in esercizio, sia che si tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.

4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, sono i seguenti:

- a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici;
- b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono contestualmente comunicati al consiglio regionale.

Art. 11.

Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture è rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10.

2. L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, sono effettuati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale socio-sanitaria (U.L.S.S.) competente per territorio o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32. La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. Qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti di cui all'art. 10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell'atto di autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle strutture regionali competenti, dal comune, dall'unità locale socio-sanitaria competente per territorio o dalle associazioni di tutela di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina le modalità per l'effettuazione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, anche attraverso visite ispettive.

Art. 12.

Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

1. La giunta regionale provvede, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in riferimento ai seguenti ambiti:

- a) strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
- c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo;

2. La classificazione di cui al comma 1, viene attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Art. 13.

Definizione di ampliamento e trasformazione

1. Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

2. Per trasformazione si intende la modifica strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie oggetto di autorizzazione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOCIALI DA PARTE DI SOGGETTI E STRUTTURE PUBBLICI E PRIVATI

Art. 14.

Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti e strutture pubblici e privati

1. Per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'art. 10, definisce ad integrazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previo parere della Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'art. 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

2. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», è rilasciata dal comune ove ha sede il servizio o la struttura ed è subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale.

3. La giunta regionale determina altresì, entro il termine di cui al comma 1, le modalità per la classificazione delle strutture che erogano servizi sociali in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza individuati dalla programmazione regionale, nonché le modalità per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali ed innovativi per un periodo massimo di tre anni, individuando anche gli strumenti per la verifica dei risultati.

4. Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda U.L.S.S. ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o mediante delega all'azienda U.L.S.S., o avvalendosi delle competenti strutture regionali.

TITOLO IV

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE E DI ALTRI EROGATORI.

Art. 15.

L'accreditamento istituzionale

1. L'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale.

2. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge 328/2000.

3. La giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive condizioni di parità tra erogatori pubblici e privati attraverso l'agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 32.

4. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18.

5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti, tenuto conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture e dei professionisti presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture e professionisti, in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti.

6. I soggetti accreditati erogano:

a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del servizio sanitario regionale nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

b) interventi e servizi sociali, come definiti all'art. 1, comma 2, della legge n. 328/2000.

Art. 16.

Condizioni di accreditamento

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;

c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;

d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

2. L'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328/2000, è rilasciato, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e servizi sociali, dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda U.L.S.S. ove ha sede la struttura, o con delega all'azienda unità locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali indicate all'art. 19, comma 3, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio;

b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale regionale e attuativa locale;

c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;

d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Art. 17.

Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico

1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai sog-

getti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

2. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente.

3. La giunta regionale disciplina, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli.

4. La giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la commissione consiliare competente. La giunta regionale determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il direttore generale dell'U.L.S.S. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

5. La giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti accreditati.

Art. 18.

Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riguardo al necessario possesso, da parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità, definisce:

a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento;

b) modalità per le verifiche, iniziale e successive, del possesso dei requisiti della struttura o del professionista accreditato;

c) requisiti ulteriori per l'accreditamento orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza nelle attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziale.

2. Il sistema indicato al comma 1, deve essere costituito da condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato, in conformità alle norme nazionali ed internazionali di certificazione di qualità in materia di sanità. La giunta regionale determina criteri e tempi per la certificazione di qualità.

3. Con successivi provvedimenti, la giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento specifici in riferimento alle classificazioni di cui agli articoli 12 e 14, identici per le strutture pubbliche o equiparate e le strutture private, nonché i requisiti specifici di accreditamento per i professionisti.

4. Al fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o equiparate ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, nonché delle strutture private, la giunta regionale si avvale dell'organismo tecnico consultivo di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 19.

Procedura di accreditamento

1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e si conclude con provvedimento della giunta

regionale, del comune o del direttore generale dell'azienda U.L.S.S., solamente se delegato, nei casi di cui all'art. 16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, previo parere obbligatorio e vincolante del dirigente della struttura regionale competente circa la conformità alla programmazione socio-sanitaria e sociale regionale; le strutture regionali che ricevono l'istanza trasmettono immediatamente la richiesta di parere alla competente struttura, che si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione degli atti.

2. In caso di esito positivo, la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene con periodicità triennale; in caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

3. La giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture possono avvalersi i comuni ed il direttore generale dell'azienda U.L.S.S. nei casi di cui all'art. 16, comma 2.

4. La giunta regionale determina i criteri e l'entità dell'onere posto a carico dell'accreditando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.

5. Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di criteri predefiniti che tengano conto di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3, aggiornate e rese pubbliche secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale. Con il medesimo atto, inoltre, sono precisate le condizioni di incompatibilità del personale addetto alle verifiche.

6. È istituito, presso la competente segreteria regionale l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del Veneto con periodicità annuale; tale elenco deve contenere la classificazione dei singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, o di istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo nonché privati, in funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno è stato accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14.

7. Ciascuna azienda U.L.S.S. pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale.

Art. 20.

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento può essere sospeso o revocato dalla giunta regionale o dal comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all'art. 16.

2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verificano eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il soggetto competente all'accreditamento istituzionale provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.

Art. 21.

Accreditamento di eccellenza

1. La giunta regionale promuove lo sviluppo dell'accreditamento di eccellenza, inteso come riconoscimento internazionale dell'applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 22.

Norme transitorie e finali e di abrogazione

1. Sino all'approvazione dei provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 10, l'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in regime ambulatoriale per l'erogazione di prestazioni specialistiche, nonché in regime residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la classificazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) è confermata nei confronti delle strutture individuate con deliberazione della giunta regionale 4 agosto 2000, a. 2537, anche per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e dall'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000.

3. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 1985 n. 29 «Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie», e l'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 «Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica» cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento di tutte le strutture private già autorizzate ai requisiti stabiliti dalla presente legge e, comunque, non oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 10, comma 1.

4. Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 «Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private», nonché le norme di cui agli articoli da 8 a 11 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento delle rispettive strutture già autorizzate, ai requisiti minimi previsti dalla presente legge.

5. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ogni precedente disposizione di classificazione delle strutture sanitarie cessa di avere efficacia dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 12 e all'art. 14, comma 3.

6. Nelle more dell'applicazione del provvedimento per l'accreditamento previsto dall'art. 15 provvisoriamente sono accreditate le strutture pubbliche in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

7. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma 1, della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle attività sociali di cui all'art. 14 in conformità alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla disciplina regionale vigente.

8. L'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale», come novellato dall'art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 «Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998», è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2002

GALAN

(*Omissis*).

02R0639

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2002, n. 17.

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 1° agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.

2. Alle finalità previste dal precedente comma concorrono Regione, province, comunità montane e comuni attraverso la predisposizione di specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.

Art. 2.

Obiettivi

1. Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a prevalente utenza locale;

b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e dei comuni interessati al turismo invernale;

c) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;

d) accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno del territorio regionale appenninico;

e) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo;

f) incentivare l'utilizzo di sistemi collettivi di trasporto, sia su ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e favorire la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità integrati con l'uso degli impianti per ridurre l'impatto della mobilità sul territorio e sull'ambiente montano;

g) promuovere la creazione di un nuovo indotto occupazionale, anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori;

h) ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati.

Art. 3.

Impianti sportivi invernali

1. Ai fini della presente legge sono considerati impianti sportivi invernali:

a) impianti di risalita, tutti gli impianti di trasporto a fune, i tappeti mobili, e gli altri impianti destinati al trasporto delle persone nelle stazioni sciistiche, come definiti dall'art. 5 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 1 «Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve»;

b) aree sciistiche gestite, che sono superfici aperte al pubblico, destinate alla pratica degli sport invernali quali: lo sci nelle sue varie discipline, la tavola da neve, di seguito denominata snowboard, la slitta, lo slittino. Sono altresì aree sciistiche gestite le aree destinate alle attività ludiche dei bambini quali «baby park» e «asili sulla neve» ed altre attività sportive sulla neve;

c) altri impianti sportivi invernali, quali gli impianti per lo sport del ghiaccio.

Art. 4.

Sicurezza sulle piste e sugli impianti

1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'art. 3 è assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1970 «Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti sciiviari» e alla legge regionale n. 1 del 1995.

2. La giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, l'associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF) dell'Emilia-Romagna, le altre associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in alto Appennino adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.

Art. 5.

Formazione professionale

1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi occupazionali.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.

3. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 «Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni» e successive modificazioni.

Art. 6.

Programma regionale

1. La giunta regionale, sentite le province, le comunità montane ed i comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il programma è approvato, sentita la commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio.

2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui all'art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:

a) gli interventi prioritari;

b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione.

3. Eventuali modifiche all'ordine di priorità indicato nel programma triennale rese necessarie da oggettive difficoltà che attono alla fattibilità possono essere autorizzate dalla giunta regionale purché non alterino i criteri programmatici posti alla base della formulazione dello stesso.

4. Per l'anno 2002 la giunta regionale approva un piano stralcio, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, d'intesa con le province interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche.

5. Gli interventi contenuti nel piano stralcio saranno finanziati purché realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La giunta regionale approva il piano operativo annuale entro il mese di maggio di ogni anno.

Art. 7.

Funzioni delle province

1. Le province, in attuazione del programma triennale, predispongono entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che, in base alle domande dei soggetti di cui all'art. 9, formula le proposte alla Regione.

2. Le province al fine di attuare i principi della presente legge, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche sono sottoposti alle procedure previste dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 «Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio», e devono essere ricompresi nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o in eventuali sue varianti.

3. Le province, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, sentono le comunità montane competenti per territorio.

Art. 8.

Interventi finanziabili

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;

b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;

c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;

d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi e delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità collettiva integrati con l'uso degli impianti;

e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:

impianti di arroccamento;

impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.

La realizzazione degli interventi è ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:

l'aumento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto;

la razionalizzazione della conduzione degli impianti;

la riduzione dell'impatto ambientale;

l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori;

la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti;

la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard ad altre innovazioni);

f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;

g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;

h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;

i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio degli elicotteri.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla commissione europea nella procedura aiuto di Stato n. 376.2001 Italia.

Art. 9.

Soggetti beneficiari

1. I contribuiti regionali sono assegnati:

a) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;

b) alle società sportive purché iscritte agli albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo».

Art. 10.

Misura dei contributi

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;

b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8:

per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile;

per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile;

c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile.

Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile.

2. La giunta con specifiche direttive stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilità, i criteri di valutazione, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli da collocarsi nelle unità previsionali di base che saranno dotate delle necessarie disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del primo programma, previsto dalla presente legge, sono fatte salve le norme, gli impegni ed i procedimenti in corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 «Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche» e alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 2 «Modifiche alla legge regionale n. 26 del 24 agosto 1987 «Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche».

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 e la legge regionale 1° febbraio 2000, n. 2.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2002

ERRANI

02R0617

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2002, n. 18.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 1° agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti l'automazione e la manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalità indicate nella legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:

a) capitolo 03905 «Spese per l'automazione dei servizi regionali (legge regionale 26 luglio 1988, n. 30)» - Esercizio 2002: + € 213.209,45;

b) capitolo 03911 «Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati (legge regionale 26 luglio 1988, n. 30)» - Esercizio 2002: - € 213.209,45.

Art. 2.

Sviluppo del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla

U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:

a) capitolo 03840 «Interventi per la formazione di una cartografia regionale e dei sistemi informativi geografici (legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)» - Esercizio 2002: € 131.457,22;

b) capitolo 03910 «Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30)» - Esercizio 2002: + € 10.141.548,65;

c) capitolo 03917 «Contributi agli enti locali ed altri enti e organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30)» - Esercizio 2002: - € 3.427.608,95.

Art. 3.

Fondo regionale per la montagna

1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione, a norma dell'art. 47 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad € 775.000,00, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 03455 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.

Art. 4.

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di una cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposto quanto segue:

a) capitolo 03850 «Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)» - Esercizio 2002: + € 198.968,00;

b) capitolo 03852 «Contributi agli enti locali ed altri enti per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)» - Esercizio 2002: - € 125.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul capitolo 03850 sono ridotte di € 131.457,22.

Art. 5.

Contributo straordinario alla «Enoteca regionale Emilia-Romagna»

1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 e successive modifiche, concernente la promozione dei prodotti enologici regionali, è autorizzata, per l'esercizio 2002, la concessione di un contributo straordinario di € 105.000,00 alla associazione «Enoteca regionale Emilia-Romagna» con sede in Dozza (Bologna).

2. Il direttore generale competente in materia di agricoltura dispone la concessione e la liquidazione del suddetto contributo straordinario al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1993 con riferimento all'anno 2001 e a valere sul capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - contributi per le attività di orientamento al consumo.

Art. 6.

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul capitolo 16400 «Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, legge 25 maggio 1970, n. 364 e articoli 66 e 70, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lettera e), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)» - Esercizio 2002: € 441.274,00.

Art. 7.

Agriturismo

1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo, a norma di quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 18232, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6370 - Realizzazione strutture agrituristiche - Esercizio 2002: € 1.400.000,00.

Art. 8.

Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale

1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali per le imprese realizzati tramite l'ERVET è disposta, per l'esercizio 2002 - l'ulteriore autorizzazione di spesa di € 790.000,00 a valere sul capitolo 21068 «Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - S.p.a. (art. 7, legge regionale 13 maggio 1993, n. 25)».

Art. 9.

Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 è disposta, per l'esercizio 2002, l'ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative, a valere sul capitolo 21205 «Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, legge regionale n. 22/1990 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)» per un importo di € 140.000,00.

Art. 10.

Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici

1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico e culturale degli insediamenti storici ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6, a valere sui capitoli sottoelencati, afferenti alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici è disposto quanto segue:

a) capitolo 30885 «Contributi ai comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (articoli 4 e 5, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537)» - Esercizio 2002: + € 1.550.000,00; Esercizio 2003: - € 3.099.000,00;

b) capitolo 30890 «Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537)» - Esercizio 2002: + € 516.456,90; Esercizio 2003: - € 3.099.000,00.

Art. 11.

Adesione della Regione Emilia-Romagna al programma «Tetti fotovoltaici» - Sottoprogramma di competenza nazionale

Per la realizzazione del programma «Tetti fotovoltaici» al fine di diffondere la tecnologia fotovoltaica per applicazioni nell'edilizia, ai sensi del decreto direttoriale 16 marzo 2001/SIAR, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione è autorizzata a cofinanziare il costo degli interventi nella misura del 50 per cento, pari ad € 666.536,69, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 32121 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12820 - Contenimento consumi energetici nell'edilizia.

Art. 12.

Parchi regionali e riserve naturali

1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 è disposta, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di spesa di € 621.922,35 a valere sul capitolo 38090 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 13.

Porti regionali e comunali

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:

a) capitolo 41250 «Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lettera c), legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)» - Esercizio 2002: - € 165.786,04;

b) capitolo 41360 «Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lettera a), legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)» - Esercizio 2002: + € 792.989,79;

c) capitolo 41550 «Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lettera b) legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)» - Esercizio 2002: - € 309.874,14;

d) capitolo 41570 «Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lettera f), legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)» - Esercizio 2002: € 43.898,84.

Art. 14.

Protezione civile - Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa di € 147.986,45 per l'esercizio finanziario 2002, a valere sul capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.

Art. 15.

Interventi volti al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 49 è aumentata di € 516.457,38 (capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - altre risorse vincolate).

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di € 756.233,96. Costituendo, per l'esercizio 2001 economie di spesa, a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito dei compiti relativi a progetti di attuazione del piano sanitario regionale 1999-2001, con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del dipartimento delle cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozione della salute, nonché alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la «salute donna», le cure palliative, le medicine non convenzionali e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate. Il suddetto importo viene iscritto, con riferimento all'esercizio 2002, come segue:

a) capitolo 51720 «Quota del fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale

(art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali» afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 fondo sanitario - Risorse statali € 329.891,22;

b) capitolo 51721 «Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali» afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione € 426.342,74.

Art. 16.

Estinzione delle operazioni di factoring nel sistema sanitario regionale - Mezzi regionali

1. Al fine di estinguere le operazioni di factoring promosse dal sistema sanitario regionale, nei termini e con le modalità previste dalle apposite convenzioni stipulate, è autorizzata la spesa di € 20.658.275,96, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 51940 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - oneri ed interessi inerenti ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.

2. L'art. 51 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 49 è soppresso.

Art. 17.

Fondo socio-assistenziale regionale

1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, nell'ambito del capitolo 57200, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2002, pari ad € 1.807.600,00.

Art. 18.

Edilizia residenziale universitaria

1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni sono disposte le seguenti variazioni alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali a valere sul capitolo 73135 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria:

esercizio 2002: - € 4.234.946,58;

esercizio 2003: + € 4.234.946,58.

Art. 19.

Strutture formativo-professionali

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attività di formazione professionale, nonché per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche, è disposta per l'esercizio 2002 una autorizzazione di spesa di € 2.478.972,42 a valere sul capitolo 75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel settore della formazione professionale.

Art. 20.

Contributo alla «Fondazione Arturo Toscanini»

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse volte a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 è disposta, a valere sul capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi a enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali, quanto segue: Esercizio 2002: + € 1.133.624,00.

Art. 21

Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) deliberato dalla assemblea straordinaria dei soci e a tal fine è disposta, per l'esercizio 2002, l'autorizzazione di spesa pari ad € 154.937,00 a valere sul capitolo 70620 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27510 - Partecipazione a società o istituzioni per lo sviluppo culturale.

Art. 22.

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale, è disposto quanto segue:

a) capitolo 70716 «Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - Celebrazioni G. Verdi anno 2001) (art. 1, comma 1, lettera b), art. 2, art. 3, comma 2, legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40)» - Esercizio 2002: € 17.043,00;

b) capitolo 70718 «Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - progetti speciali (art. 1, comma 2, art. 2, art. 3, comma 3, legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40)» - Esercizio 2002: - € 2.304.663,00; Esercizio 2003: + € 2.582.000,00.

Art. 23.

Iniziative regionali a favore dei giovani

1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21, è disposta, per l'esercizio finanziario 2002, un'ulteriore autorizzazione di spesa di € 1.032.914,00 a valere sul capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 24.

Integrazione regionale ai finanziamenti recati dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare con mezzi propri di bilancio i finanziamenti per la prosecuzione del programma regionale per gli investimenti straordinari in sanità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell'approvazione dei progetti in esso previsti, è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 «Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento», afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione» e con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 25.

Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 52 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 49, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2002:

- 1) cap. 2708 - U.P.B. 1.2.3.3.4420 + € 27.015,92;
- 2) cap. 3850 - U.P.B. 1.2.3.3.4440 + € 59.909,01;
- 3) cap. 3905 - U.P.B. 1.2.1.3.1500 + € 412.812,93;
- 4) cap. 3910 - U.P.B. 12.1.3.1510 + € 267.757,50;
- 5) cap. 3917 - U.P.B. 1.2.1.3.1510 + € 65.172,95;
- 6) cap. 3925 - U.P.B. 1.2.1.3.1520 - € 11.959,75;
- 7) cap. 4348 - U.P.B. 1.2.1.3.1600 + € 11.878.508,68;
- 8) cap. 10645 - U.P.B. 1.3.1.3.6020 - € 7.839,64;
- 9) cap. 16332 - U.P.B. 1.3.1.3.6300 - € 2.648.679,96;
- 10) cap. 16337 - U.P.B. 1.3.1.3.6300 - € 211.502,40;
- 11) cap. 16400 - U.P.B. 1.3.1.3.6300 - € 857.531,35;
- 12) cap. 18232 - U.P.B. 1.3.1.3.6370 - € 9.457,88;
- 13) cap. 18877 - U.P.B. 1.3.1.3.6430 + € 53.123,90;
- 14) cap. 21078 - U.P.B. 1.3.2.3.8000 - € 1.618.731,59;
- 15) cap. 21222 - U.P.B. 1.3.2.3.8230 + € 258.228,45;
- 16) cap. 22202 - U.P.B. 1.3.2.3.8270 + € 180.136,72;
- 17) cap. 22210 - U.P.B. 1.3.2.3.8260 - € 593.925,44;
- 18) cap. 22255 - U.P.B. 1.3.2.3.8270 + € 2,54;
- 19) cap. 22274 - U.P.B. 1.3.2.3.8270 + € 361.519,83;
- 20) cap. 22800 - U.P.B. 1.3.2.3.8300 + € 1.171.646,53;
- 21) cap. 22805 - U.P.B. 1.3.2.3.8300 + € 1.950.680,97;
- 22) cap. 22820 - U.P.B. 1.3.2.3.8300 - € 3.466.302,94;
- 23) cap. 22835 - U.P.B. 1.3.2.3.8300 + € 2.659.753,03;
- 24) cap. 22880 - U.P.B. 1.3.2.3.8300 - € 398.801,56;
- 25) cap. 23031 - U.P.B. 1.3.2.3.8300 + € 5.164.568,99;
- 26) cap. 23033 - U.P.B. 1.3.2.3.8300 - € 1.811.250,22;
- 27) cap. 25517 - U.P.B. 1.3.3.3.10010 + € 235.550,13;
- 28) cap. 25520 - U.P.B. 1.3.3.3.10010 - € 290.451,34;
- 29) cap. 25525 - U.P.B. 1.3.3.3.10010 - € 450.438,47;
- 30) cap. 25528 - U.P.B. 1.3.3.3.10010 + € 5.936.930,28;
- 31) cap. 25574 - U.P.B. 1.3.3.3.10100 + € 516.456,90;
- 32) cap. 27000 - U.P.B. 1.3.4.3.11600 + € 13.944,34;
- 33) cap. 27500 - U.P.B. 1.3.4.3.11600 + € 1.598.487,30;
- 34) cap. 27710 - U.P.B. 1.3.4.3.11600 + € 309.509,86;
- 35) cap. 27716 - U.P.B. 1.3.4.3.11600 - € 103.291,38;
- 36) cap. 27718 - U.P.B. 1.3.4.3.11600 + € 320.036,34;
- 37) cap. 28000 - U.P.B. 1.3.4.3.11620 - € 309.874,14;
- 38) cap. 29300 - U.P.B. 1.3.3.3.10100 - € 3.088.475,90;
- 39) cap. 30880 - U.P.B. 1.4.1.3.12620 - € 6.197,47;
- 40) cap. 30885 - U.P.B. 1.4.1.3.12620 + € 627.495,12;
- 41) cap. 30890 - U.P.B. 1.4.1.3.12620 - € 889.863,09;
- 42) cap. 31110 - U.P.B. 1.4.1.3.12650 - € 1.549.370,70;
- 43) cap. 32047 - U.P.B. 1.4.1.3.12800 - € 618.775,78;
- 44) cap. 32082 - U.P.B. 1.4.1.3.12741 - € 516.456,90;
- 45) cap. 32287 - U.P.B. 1.4.1.3.12780 - € 154.937,07;
- 46) cap. 35720 - U.P.B. 1.4.2.3.14000 - € 1.032.913,80;
- 47) cap. 37120 - U.P.B. 1.4.2.3.14130 + € 314.005,79;
- 48) cap. 37150 - U.P.B. 1.4.2.3.14150 - € 488.824,39;
- 49) cap. 37332 - U.P.B. 1.4.2.3.14220 + € 638.340,73;

- 50) cap. 37334 - U.P.B. 1.4.2.3.14200 - € 327.966,46;
- 51) cap. 37336 - U.P.B. 1.4.2.3.14200 - € 1.238.385,10;
- 52) cap. 37338 - U.P.B. 1.4.2.3.14210 + € 31.151,64;
- 53) cap. 37374 - U.P.B. 1.4.2.3.14220 - € 154.937,06;
- 54) cap. 38059 - U.P.B. 1.4.2.3.14320 - € 3.523,33;
- 55) cap. 38095 - U.P.B. 1.4.2.3.14305 - € 85.370,32;
- 56) cap. 39050 - U.P.B. 1.4.2.3.14500 - € 501.570,22;
- 57) cap. 39051 - U.P.B. 1.4.2.3.14500 + € 8.582,48;
- 58) cap. 39185 - U.P.B. 1.4.2.3.14500 - € 915.419,85;
- 59) cap. 39220 - U.P.B. 1.4.2.3.14500 - € 54.687,58;
- 60) cap. 41120 - U.P.B. 1.4.3.3.15800 - € 103.291,39;
- 61) cap. 41250 - U.P.B. 1.4.3.3.15800 - € 25.822,84;
- 62) cap. 41900 - U.P.B. 1.4.3.3.15820 - € 154.937,07;
- 63) cap. 41995 - U.P.B. 1.4.3.3.15820 - € 271.219,87;
- 64) cap. 43027 - U.P.B. 1.4.3.3.16000 + € 104.113,57;
- 65) cap. 43221 - U.P.B. 1.4.3.3.16010 - € 342.591,67;
- 66) cap. 43260 - U.P.B. 1.4.3.3.16010 - € 2.768.157,33;
- 67) cap. 43270 - U.P.B. 1.4.3.3.16010 - € 1.380.160,87;
- 68) cap. 45172 - U.P.B. 1.4.3.3.16200 - € 1.412.671,19;
- 69) cap. 45175 - U.P.B. 1.4.3.3.16200 - € 1.549.370,70;
- 70) cap. 45180 - U.P.B. 1.4.3.3.16200 - € 5.970,89;
- 71) cap. 46125 - U.P.B. 1.4.3.3.16600 - € 149.131,30;
- 72) cap. 47100 - U.P.B. 1.4.4.3.17400 - € 26.079,01;
- 73) cap. 47105 - U.P.B. 1.4.4.3.17400 - € 291.644,64;
- 74) cap. 47114 - U.P.B. 1.4.4.3.17400 - € 1.116.837,51;
- 75) cap. 48050 - U.P.B. 1.4.4.3.17450 - € 3.079.757,42;
- 76) cap. 48060 - U.P.B. 1.4.4.3.17450 - € 8.326,28;
- 77) cap. 48245 - U.P.B. 1.4.4.3.17530 - € 210.189,14;
- 78) cap. 48257 - U.P.B. 1.4.4.3.17540 - € 92.962,24;
- 79) cap. 57200 - U.P.B. 1.5.2.3.21000 + € 4.171.787,20;
- 80) cap. 57695 - U.P.B. 1.5.2.3.21020 + € 22.121,84;
- 81) cap. 57697 - U.P.B. 1.5.2.3.21020 + € 51.645,70;
- 82) cap. 57699 - U.P.B. 1.5.2.3.21020 + € 41.316,54;
- 83) cap. 57703 - U.P.B. 1.5.2.3.21020 + € 143.849,42;
- 84) cap. 65707 - U.P.B. 1.5.1.3.19050 - € 729.753,58;
- 85) cap. 65712 - U.P.B. 1.5.2.3.21080 - € 289.215,86;
- 86) cap. 68321 - U.P.B. 1.5.2.3.21060 + € 1.807.599,15;
- 87) cap. 70655 - U.P.B. 1.6.5.3.27500 - € 52.988,48;
- 88) cap. 70678 - U.P.B. 1.6.5.3.27500 - € 3.648.395,92;
- 89) cap. 70716 - U.P.B. 1.6.5.3.27520 - € 774.685,35;
- 90) cap. 70718 - U.P.B. 1.6.5.3.27520 - € 51.645,69;
- 91) cap. 71606 - U.P.B. 1.6.5.3.27550 - € 232.405,60;
- 92) cap. 73060 - U.P.B. 1.6.2.3.23500 + € 19.780,67;
- 93) cap. 78732 - U.P.B. 1.6.6.3.28500 - € 1.074.230,35;
- 94) cap. 78780 - U.P.B. 1.6.6.3.28500 - € 103.291,38.

Art. 26.

Economie su mutui Cassa depositi e prestiti

1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'art. 49, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi della Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.

2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse, finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43

1. Il comma 2 dell'art. 43 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante «Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna» è così sostituito:

«2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'amministrazione. Alle relative assunzioni si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio per le rispettive direzioni generali. Dette assunzioni sono disposte nel rispetto dei requisiti culturali e professionali stabiliti dal comma 4 dell'art. 18.»

2. Fra il comma 3 e il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, è inserito il seguente:

«3-bis. I posti di direttore generale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione.»

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 recante «Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile», dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«d) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile.»

2. Fra l'art. 16 e l'art. 17 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, è inserito il seguente articolo:

«Art. 16-bis (*Strutture di protezione civile*) — 1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge e al fine di realizzare un efficace sistema regionale di protezione civile può disporre la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile a favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività del sistema regionale di protezione civile.

2. La giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui comma 1.»

Art. 29.

Contributo straordinario alla «Fondazione Villa Ghigi»

1. Allo scopo di sostenere le azioni di educazione, documentazione e informazione ambientale e di promuovere l'attività di ricerca, studio e progettazione per la valorizzazione e fruizione degli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna concorre allo sviluppo delle attività della «Fondazione Villa Ghigi» per il triennio 2002-2004 mediante la concessione di un contributo straordinario annuale, quantificato nell'importo massimo di € 103.292,00, per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.

2. Il contributo straordinario annuale viene concesso dalla giunta regionale in unica soluzione a presentazione del programma annuale delle attività della fondazione, corredato dell'apposito piano finanziario, relativo alle attività per le scuole e i cittadini della provincia di Bologna e alle attività, da concordare con la Regione, a supporto della promozione della rete regionale dell'educazione ambientale.

3. La fondazione deve presentare alla Regione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo straordinario, una relazione concernente la realizzazione delle attività programmate.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un'apposita unità previsionale di base e di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti» alla voce 9 dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004».

5. La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di competenza e di cassa, per l'esercizio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50. Per gli esercizi successivi al 2002 la legge di approvazione del bilancio annuale autorizzerà l'iscrizione degli stanziamenti previsti dal comma 1.

Art. 30.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2

1. Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 recante «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco», è aggiunto il seguente comma:

«Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.»

2. L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, è così sostituito:

«Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.»

Art. 31.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 recante «Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale» è così sostituita:

«a) attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale di valenza regionale, interregionale e sovragiungonale individuate nel programma INFEEA di cui all'art. 2»;

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15, sono aggiunte le seguenti lettere:

«e) organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione ambientale;

f) gestione, funzionamento e potenziamento del centro regionale educazione ambientale (CREA), individuato dal programma INFEEA di cui all'art. 2.»

3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 è così sostituito:

«2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:

a) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualità di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale individuate nel programma INFEEA di cui all'art. 2;

b) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualità di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei centri di educazione ambientale di cui all'art. 3;

c) province e comuni per la realizzazione e la divulgazione delle relazioni sullo stato dell'ambiente relative al rispettivo territorio, di cui all'art. 5, comma 2;

d) istituti scolastici di ogni ordine e grado per la promozione di attività di laboratorio di educazione ambientale individuate dal programma INFEEA di cui all'art. 2.»

4. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15, è così sostituito:

«3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 sarà stabilita nei singoli provvedimenti attuativi del programma INFEEA di cui all'art. 2.»

Art. 32.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2002-2004 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2002

ERRANI

(*Omissis*).

02R0620

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2002, n. 3.

Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 36 del 14 agosto 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 25 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, pubbliche o private, e dei professionisti in possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione, oltre a quelli minimi previsti per l'esercizio delle attività sanitarie.

Art. 2.

Criteri

1. L'accREDITAMENTO è concesso in base ai criteri stabiliti dall'art. 25 della legge regionale n. 3/1998 e dall'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992, e in particolare a quelli concernenti:

- a) la coerenza e la funzionalità con le scelte di programmazione regionale;
- b) l'adeguatezza delle dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative;
- e) l'equilibrio tra volumi di prestazioni erogabili e potenzialità delle strutture;
- d) la congruità delle professionalità presenti con la natura delle prestazioni erogabili;
- e) la presenza di un sistema informativo connesso e compatibile con quello regionale;
- f) la presenza di un sistema di controllo e miglioramento continuo della qualità;
- g) la possibilità di accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno, al fine di garantire un'efficace competizione fra le strutture accreditate;
- h) la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. Lo *status* di soggetto accreditato non costituisce titolo sufficiente per erogare prestazioni remunerate a carico del servizio sanitario regionale, ma rappresenta il presupposto necessario per la stipula di specifici accordi e/o contratti.

Art. 3.

Requisiti

1. La giunta regionale determina, con propri atti amministrativi, adottati con riferimento alle singole branche specialistiche, i requisiti ulteriori ai fini dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 1, facendo riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale, per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal piano sanitario nazionale.

Art. 4.

Procedimento

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie richiedono l'accREDITAMENTO istituzionale inoltrando istanza alla direzione regionale sanità e servizi sociali.

2. L'accREDITAMENTO è rilasciato su istanza di parte. Per le strutture pubbliche la procedura di accREDITAMENTO è attivata sulla base del programma che i direttori generali sono tenuti a predisporre all'inizio ogni anno.

3. Le funzioni amministrative concernenti l'accREDITAMENTO istituzionale sono svolte dalla competente struttura della direzione regionale sanità e servizi sociali, che si avvale di un nucleo di valutazione per l'accREDITAMENTO, di seguito denominato «N.V.A.», appositamente istituito dalla giunta regionale presso la direzione stessa.

4. Sull'istanza di accREDITAMENTO istituzionale la competente struttura regionale provvede, con determinazione qualificata di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.

5. La competente struttura regionale si avvale, ai fini della verifica dei requisiti ulteriori dei soggetti richiedenti l'accREDITAMENTO, di esperti valutatori di volta in volta da essa nominati, fra quelli appositamente formati, secondo un percorso definito e riconosciuto dalla giunta regionale fermo restando l'eventuale adeguamento alle indicazioni espresse dalla commissione nazionale per l'accREDITAMENTO e la qualità dei servizi sanitari istituita ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La giunta regionale disciplina con atto amministrativo, le specifiche modalità del procedimento per la concessione dell'accreditamento e per l'attuazione del presente regolamento, in aggiunta a quelle da esso direttamente stabilite.

Art. 5.

Nucleo di valutazione per l'accreditamento

1. Il N.V.A. coadiuva la competente struttura della direzione regionale sanità e servizi sociali nello svolgimento delle funzioni amministrative inerenti l'accreditamento, con particolare riferimento alla valutazione dei rapporti di verifica ispettiva propedeutici della proposta di accreditamento.

2. Il N.V.A. è composto, oltre che dal dirigente della competente struttura regionale, che lo presiede, da esperti nominati dalla giunta regionale, così individuati:

- a) un rappresentante appartenente a ciascuna azienda U.S.L.;
- b) un rappresentante appartenente a ciascuna azienda ospedaliera;
- c) un rappresentante dell'A.I.O.P. (Associazione italiana ospedaliera privata);
- d) un rappresentante dell'A.N.I.S.A.P. (Associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private);
- e) un rappresentante dell'ordine dei medici;
- f) due esperti in materia di qualità ed accreditamento in sanità, scelti dalla giunta stessa.

3. La composizione del N.V.A. può essere integrata da esperti specialisti nell'attività sanitaria erogata dal soggetto e/o struttura da accreditare, scelti, di volta in volta, da un apposito elenco, fornito dagli ordini e collegi professionali e/o dalle principali società scientifiche sanitarie.

4. I componenti del N.V.A. si asterranno da avere parte attiva alle valutazioni di cui al comma 1, del presente articolo e al comma 5 dell'art. 6, nei casi in cui venga valutata l'istanza di accreditamento dell'azienda di appartenenza.

5. La giunta regionale determina gli oneri dovuti per il funzionamento del N.V.A., con imputazione all'unità previsionale di base 12.1.016 - «Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie», istituita dalla legge regionale 27 aprile 2001, n. 14.

Art. 6.

Valutazione di qualità

1. La competente struttura della direzione regionale sanità e servizi sociali, ricevuta l'istanza di accreditamento e la relativa documentazione, individua il gruppo di valutatori, incaricati della verifica dei requisiti di ciascun soggetto richiedente, scelti dall'elenco approvato dalla giunta regionale, nominando altresì tra gli stessi il coordinatore del gruppo. Il gruppo dei valutatori può variare da un minimo di due a un massimo di cinque componenti, in funzione della complessità organizzativa e della peculiarità del soggetto da valutare.

2. La competente struttura della direzione regionale «Sanità e servizi sociali» valuta la completezza e correttezza delle domande pervenute e richiede eventuali chiarimenti e/o integrazioni. In seguito affida la documentazione al gruppo di valutatori, che la esamina con particolare attenzione alla eventuale check list di autovalutazione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti ulteriori e, se necessario, richiede chiarimenti.

3. Il gruppo di valutatori procede alla pianificazione ed esecuzione della visita di verifica. Al termine della verifica elabora un rapporto evidenziando le eventuali non conformità rilevate, e lo consegna alla competente struttura regionale, debitamente firmato dal richiedente per accettazione. Per la eventuale messa a conformità della struttura, è data facoltà al richiedente di elaborare un piano di adeguamento da consegnare alla direzione regionale «Sanità e servizi sociali» entro 15 giorni dalla visita di verifica.

4. La competente struttura della direzione regionale - «Sanità e servizi sociali», avvalendosi del N.V.A., esamina il rapporto finale alla verifica e l'eventuale piano di messa a conformità e opera ogni valutazione circa l'accreditabilità della struttura.

5. I compensi spettanti ai valutatori sono a carico del soggetto richiedente, secondo l'importo quantificato dalla competente struttura regionale, in base ad apposito tariffario approvato dalla giunta regionale.

Art. 7.

Prescrizioni

1. La competente struttura regionale, effettuate le verifiche e valutazioni di cui all'art. 6, concede o meno l'accreditamento, secondo le modalità previste al comma 4, dell'art. 4.

2. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni e specificazione dei tempi di adeguamento. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine per l'adeguamento, trascorso il quale la competente struttura regionale provvede a disporre un ulteriore riscontro documentale o un sopralluogo attivando il gruppo di valutatori di cui all'art. 6, al fine di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite.

Art. 8.

Riesame

1. Nell'ipotesi di diniego dell'accreditamento o di concessione con prescrizioni, il soggetto richiedente può presentare alla competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto, richiesta motivata di riesame.

2. La competente struttura regionale decide sulla richiesta di riesame entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 9.

Vigilanza, sospensione e revoca

1. I soggetti accreditati sono tenuti a segnalare qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente alla concessione dell'accreditamento. La competente struttura regionale valuta l'opportunità in funzione della tipologia di variazioni introdotte, di attivare un nuovo procedimento di accreditamento.

2. La competente struttura regionale può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, mediante analisi e sorveglianza dei flussi informativi regionali o attivazione di specifici gruppi di valutatori. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'autorizzazione e/o per l'accreditamento, essa diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione, previa concessione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per presentare osservazioni e controdeduzioni.

3. Il termine per la regolarizzazione di cui al comma 2, viene fissato in relazione alla complessità della struttura in misura, comunque, non inferiore a 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la struttura stessa:

- a) revoca l'autorizzazione e l'accreditamento, nell'ipotesi di perdita dei requisiti minimi di cui all'art. 1;
- b) sospende l'accreditamento, nell'ipotesi di perdita dei requisiti ulteriori generali o specifici di cui all'art. 3, fino a quando non viene documentato il ripristino dei requisiti stessi.

Art. 10.

Durata

1. L'accreditamento ha validità triennale e non può essere tacitamente rinnovato. Prima dello scadere dei tre anni di validità la competente struttura regionale accerta con una nuova visita di verifica la permanenza dei requisiti ulteriori di cui all'art. 3.

Art. 11.

Elenco dei soggetti accreditati

1. La competente struttura regionale dispone annualmente la pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) dell'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogate.

Art. 12.

Attestazioni di qualità

1. I soggetti accreditati che conseguono attestati di qualità, da parte di organismi di certificazione riconosciuti a livello regionale, nazionale o internazionale, ne danno comunicazione alla competente struttura regionale, che, previa verifica da parte del N.V.A., ne dispone la pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 13.

Norme transitorie

1. I soggetti operanti nell'ambito sanitario e socio-sanitario, iscritti nell'elenco istituito con la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1998, n. 6475, mantengono le prerogative derivanti da detta iscrizione fino alla data in cui:

a) essi rinunciano, se privati, a richiedere l'accreditamento, non presentando, nel termine fissato dalla giunta regionale, l'istanza prevista dall'art. 4;

b) l'accreditamento è loro concesso o negato dalla competente struttura regionale.

2. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento gli atti da esso previsti sono adottati nei termini di seguito indicati, calcolati a partire dall'entrata in vigore:

a) le deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 3 entro sei mesi per le check-list generali;

b) l'istituzione del nucleo di valutazione per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, entro sei mesi;

c) la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, entro sei mesi;

d) il tariffario di cui all'art. 6, comma 5, entro sei mesi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 31 luglio 2002

LORENZETTI

02R0608

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651797/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 1 2 3 *

€ 1,60